CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 123

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Barbisan, Bedin e Corazzari

SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI SITI "MAN AND THE BIOSPHERE" ("L'UOMO E LA BIOSFERA") MAB-UNESCO DEL VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 settembre 2026.

SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI SITI "MAN AND THE BIOSPHERE" ("L'UOMO E LA BIOSFERA") MAB-UNESCO DEL VENETO

R e l a z i o n e:

Il presente progetto di legge nasce dall'esigenza di dotare la Regione del Veneto di una disciplina organica per il riconoscimento e la valorizzazione delle riserve della biosfera individuate dall'UNESCO nell'ambito del Programma "Man and the Biosphere" ("L'uomo e la biosfera" - MAB) che insistono, anche parzialmente, sul territorio regionale.

Il territorio veneto infatti ha, tra gli altri, ambiti di riconosciuto valore naturalistico, paesaggistico e culturale, la cui gestione richiede oggi un quadro normativo regionale capace di unire gli strumenti di programmazione esistenti, di sostenere finanziariamente gli enti gestori e di promuovere una maggiore conoscenza di questo patrimonio.

L'UNESCO, negli anni Settanta, ha dato avvio al programma scientifico intergovernativo "L'uomo e la biosfera" per promuovere, su base scientifica, un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile.

Il programma ha come obiettivo primario l'uso e la condivisione sostenibile delle risorse della biosfera.

In questo contesto, il programma ha, tra gli altri, l'obiettivo di identificare i cambiamenti della biosfera derivanti dalle attività umane e naturali, e i conseguenti effetti sulle persone e sull'ambiente, in particolare nell'ambito del cambiamento climatico, studiare le interrelazioni dinamiche tra gli ecosistemi e i processi socioeconomici, soprattutto in un contesto di rapida perdita di diversità biologica e culturale, assicurare il benessere dell'uomo e un ambiente vivibile in un contesto in cui la rapida urbanizzazione e il consumo di energia sono portatori di cambiamento ambientale, promuovere lo scambio di conoscenza dei problemi e delle soluzioni ambientali e rafforzare l'educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile.

Il suddetto programma include al suo interno le riserve della biosfera, che comprendono ecosistemi terrestri, marini-costieri o una combinazione degli stessi. Le riserve promuovono attività di cooperazione scientifica, ricerca interdisciplinare e sostenibilità ambientale nel pieno coinvolgimento delle comunità locali.

La rete mondiale delle riserve della biosfera comprende attualmente 784 riserve (incluse 25 transfrontaliere) in 142 paesi, di cui 21 in Italia, tra cui nella Regione del Veneto delta del Po, Po grande, monte Grappa e colli Euganei.

Considerato ciò, la Regione del Veneto con il presente progetto di legge vuole perseguire i seguenti obiettivi:

a) riconoscere formalmente le riserve della biosfera quali ambiti di interesse strategico regionale;

b) promuovere azioni coordinate di salvaguardia della biodiversità, conservazione del paesaggio e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale;

c) promuovere lo sviluppo economico sostenibile delle comunità locali residenti nei territori interessati, anche attraverso l'integrazione tra tutela ambientale e attività produttive compatibili;

d) incentivare la ricerca scientifica, l'educazione ambientale e il turismo;

e) sostenere, mediante appositi contributi, gli enti gestori nella realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione.

Il progetto di legge si compone di dieci articoli.

L'articolo 1, norma di indirizzo generale, riconosce quali ambiti di interesse strategico regionale le riserve della biosfera del programma MAB aventi sede nel territorio della Regione del Veneto e individua le politiche che la Regione intende attuare nei territori interessati dalla conservazione della biodiversità al sostegno dello sviluppo economico locale, dalla valorizzazione del patrimonio storico-culturale alla promozione del turismo sostenibile, fino al sostegno per nuove candidature.

L'articolo 2 individua le definizioni essenziali per l'applicazione della legge.

La disposizione di cui all'articolo 3 attribuisce alla Giunta regionale, d'intesa con il Tavolo tecnico di coordinamento, il compito di individuare, nell'ambito degli strumenti di programmazione regionale e in coerenza con i piani di gestione dei singoli siti, le azioni di tutela e valorizzazione delle riserve della biosfera. Il comma 2 elenca, a titolo esemplificativo, gli ambiti di intervento.

L'articolo 4 introduce un contributo regionale concedibile, nei limiti delle risorse annualmente stanziate dalla legge di bilancio, agli enti di gestione delle aree naturali protette e della biodiversità, agli enti locali e agli altri soggetti gestori, per la realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei siti riconosciuti.

L'articolo 5 introduce dei criteri di priorità per gli interventi ricadenti nelle riserve della biosfera. I criteri di priorità sono definiti con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia di aiuti e di programmazione dei fondi.

Per assicurare l'efficacia delle politiche regionali, l'articolo 6 prevede forme di coordinamento tra la Regione, gli enti locali, i soggetti gestori dei siti, gli enti gestori delle aree naturali protette, le università e gli istituti di ricerca, le camere di commercio e le associazioni maggiormente rappresentative dei settori ambientale, agricolo, turistico e culturale. A tal fine è istituito, con provvedimento della Giunta regionale, un Tavolo tecnico di coordinamento regionale, con funzioni consultive e di raccordo tra i soggetti coinvolti.

L'articolo 7 impegna la Regione a promuovere iniziative di comunicazione istituzionale volte a far conoscere e valorizzare le riserve della biosfera.

L'articolo 8 introduce la clausola valutativa: la Giunta regionale è tenuta a trasmettere annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riguardo al numero e alla tipologia degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 4, all'ammontare complessivo delle risorse impegnate ed erogate e allo stato di avanzamento delle eventuali nuove proposte di candidatura.

L'articolo 9 introduce la norma finanziaria.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore della legge.

SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI SITI "MAN AND THE BIOSPHERE" ("L'UOMO E LA BIOSFERA") MAB-UNESCO DEL VENETO

Art. 1 - Riconoscimento e finalità.

1. In coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, la Regione del Veneto riconosce quali ambiti di interesse strategico regionale le riserve della biosfera designate dall'UNESCO nell'ambito del programma "Man and the Biosphere" ("L'uomo e la biosfera" - MAB), aventi sede, anche parzialmente, nel territorio della Regione.

2. Nei territori di cui al comma 1, la Regione del Veneto promuove azioni coordinate volte al sostegno della salvaguardia della biodiversità, alla conservazione del paesaggio, alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, nell'ambito degli strumenti già stabiliti dalla normativa statale e dell'Unione europea vigente in materia ambientale.

3. La Regione promuove politiche dirette a:

a) favorire la conoscibilità dei siti MAB nel panorama nazionale ed internazionale;

b) favorire il sostegno alla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità;

c) sostenere lo sviluppo economico sostenibile delle comunità locali residenti nelle aree di cui al comma 1;

d) valorizzare il patrimonio paesaggistico, storico e culturale;

e) promuovere il turismo sostenibile e lento;

f) incentivare la ricerca scientifica e l'educazione ambientale;

g) favorire l'integrazione tra tutela ambientale e attività produttive compatibili, con particolare riguardo alle produzioni agroalimentari di qualità.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "riserva della biosfera UNESCO" o "riserva MAB": l'area designata dall'UNESCO nell'ambito del programma "Man and the Biosphere", riconosciuta a livello internazionale quale sito modello per la sperimentazione di forme di sviluppo sostenibile fondate sull'equilibrio tra conservazione della biodiversità e attività antropiche;

b) "soggetto gestore": l'ente pubblico o il diverso soggetto, anche di natura associativa o privatistica, individuato quale referente della riserva della biosfera ai sensi della normativa e delle procedure vigenti, anche gli enti gestori delle aree naturali protette;

c) "piano di gestione": il documento di programmazione, comunque denominato, adottato dal soggetto gestore quale strumento di indirizzo e coordinamento delle attività di sviluppo sostenibile e supporto logistico della riserva della biosfera;

d) "biodiversità": la varietà della vita in tutte le sue forme, livelli e combinazioni, inclusa la diversità degli ecosistemi, delle specie e la variabilità genetica.

Art. 3 - Programmazione regionale e valorizzazione.

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua, d'intesa con il Tavolo tecnico di coordinamento di cui all'articolo 6, nell'ambito degli strumenti di programmazione regionale e in coerenza con i piani di gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), le azioni finalizzate a sostenere e a valorizzare le riserve della biosfera.

2. Le azioni di cui al comma 1 riguardano, in particolare:

a) il ripristino ambientale;
b) la promozione della mobilità sostenibile;
c) la valorizzazione del patrimonio storico e culturale;
d) lo sviluppo del turismo;
e) l'educazione ambientale;
f) la promozione della ricerca scientifica;
g) l'innovazione tecnologica applicata al monitoraggio ambientale;
h) l'adattamento ai cambiamenti climatici, in coerenza con la programmazione statale e dell'Unione europea in materia;
i) la predisposizione, l'attuazione e l'aggiornamento dei piani di gestione.

Art. 4 - Contributi per interventi di conservazione e valorizzazione.

1. La Regione può concedere contributi agli enti di gestione delle aree naturali protette e della biodiversità, agli enti locali e agli altri soggetti gestori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per la realizzazione di interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione delle riserve della biosfera ricadenti, anche parzialmente, nel territorio regionale;

2 I contributi di cui al comma 1 sono concessi con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che disciplina in particolare:

a) i requisiti soggettivi dei beneficiari;
b) le tipologie di spesa ammissibili;
c) l'entità massima del contributo, anche in rapporto alla natura giuridica del soggetto beneficiario;
d) le modalità di presentazione delle domande, di rendicontazione e di eventuale revoca.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 5 - Priorità nei programmi regionali.

1. La Regione del Veneto, compatibilmente con la disciplina dei singoli programmi di finanziamento, può prevedere criteri di priorità per gli interventi ricadenti nelle riserve della biosfera di cui all'articolo 1 o comunque funzionali al perseguimento delle finalità del programma MAB.

2. Nel rispetto della normativa europea e statale vigente, la Giunta regionale con proprio provvedimento, definisce i criteri di priorità.

Art. 6 - Coordinamento istituzionale e Tavolo tecnico di coordinamento.

1. La Regione promuove forme di coordinamento con:

a) gli enti locali;
b) i soggetti gestori delle riserve della biosfera;
c) gli enti gestori delle aree naturali protette;

d) le università e gli istituti di ricerca;
e) le camere di commercio;
f) le associazioni maggiormente rappresentative operanti nei settori ambientale, agricolo, turistico e culturale.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, istituisce un Tavolo tecnico di coordinamento regionale per le riserve della biosfera, con funzioni consultive e di raccordo tra i soggetti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale disciplina altresì, con proprio provvedimento, la composizione del Tavolo tecnico di coordinamento, le modalità di nomina, di funzionamento e di durata dell'incarico.

4. Dall'istituzione del Tavolo tecnico di coordinamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Ai componenti non sono corrisposti compensi.

Art. 7 - Promozione.

1. La Regione del Veneto promuove iniziative di comunicazione istituzionale volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle riserve della biosfera presenti sul territorio regionale.

2 A tal fine, la Regione promuove:
a) d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, attività educative e di sensibilizzazione rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
b) d'intesa con le strutture competenti, eventi e iniziative culturali e di promozione turistica, anche con strumenti digitali, del territorio;
c) la partecipazione a manifestazioni, incontri e reti nazionali e internazionali attinenti al programma MAB.

Art. 8 - Monitoraggio e clausola valutativa.

1. La Giunta regionale trasmette, a cadenza biennale, al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo:
a) al numero e alla tipologia degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 4;
b) all'ammontare complessivo delle risorse impegnate ed erogate;
c) agli impatti su coesistenza, sviluppo imprenditoriale e turismo.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 420.000,00 complessivi per gli anni 2027 e 2028 si fa fronte:
a) quanto a euro 20.000,00 per le spese di parte corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, lettera a), si provvede mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione" con la contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", del bilancio di previsione 2026-2028;
b) quanto a euro 20.000,00 per le spese di parte corrente derivante dall'applicazione dell'articolo 7, lettera b), si provvede mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 03 "Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali" con la contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate

nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, del bilancio di previsione 2026-2028;
c) quanto a euro 190.000,00 per le spese di parte corrente derivante dall’applicazione dell’articolo 4, si provvede mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali” con la contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Riconoscimento e finalità. 3
Art. 2 - Definizioni. 3
Art. 3 - Programmazione regionale e valorizzazione. 4
Art. 4 - Contributi per interventi di conservazione e valorizzazione. 4
Art. 5 - Priorità nei programmi regionali. 4
Art. 6 - Coordinamento istituzionale e Tavolo tecnico di coordinamento. 4
Art. 7 - Promozione. 5
Art. 8 - Monitoraggio e clausola valutativa. 5
Art. 9 - Norma finanziaria. 5
Art. 10 - Entrata in vigore. 6